



## **Comune di Casalgrande**

# **Regolamento per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico nonché delle problematiche e delle patologie correlate**

Approvato con Delibera di C.C. N. 48 DEL 07/07/2020



## INDICE

CAPO I NORME GENERALI.....	3
Articolo 1 Ambito di applicazione e normativa di riferimento.....	3
Articolo 2 Finalità e principi generali.....	4
Articolo 3 Definizioni.....	4
CAPO II SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO.....	7
Articolo 4 Sale giochi e spazi per il gioco: nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti.....	7
Articolo 5 Orari dell'attività.....	8
Articolo 6 Prescrizioni d'esercizio.....	9
Articolo 7 Incentivi alla rimozione/assenza degli apparecchi per il gioco lecito.....	10
Articolo 8 Divieto di pubblicità e promozione.....	10
Articolo 9 Promozione e prevenzione.....	10
CAPO III SANZIONI, NORME DI RIFERIMENTO, NORME TRANSITORIE E FINALI.....	10
Articolo 10 Sanzioni.....	10
Articolo 11 Entrata in vigore e disposizioni finali.....	11
Articolo 12 Rinvio ad altre norme.....	11

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione e normativa di riferimento**

1. Il presente Regolamento, recependo i numerosi allarmi riferiti alla piaga del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e con la consapevolezza di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, promuovendo e premiando i comportamenti virtuosi e gli stili di vita sani, disciplina le modalità di apertura e gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - A) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi / new slot e sale giochi tradizionali);
  - B) gioco attraverso apparecchi collegati tra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT videolottery – sale SLOT);
  - C) sale bingo, oggetto di autorizzazione ex art.88 del TULPS.
3. Non sono oggetto del presente Regolamento
  - A) I giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
  - B) Il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;

- C) I giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto del presente regolamento;
- D) Gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

Non sono altresì oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai Clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## **Articolo 2**

### **Finalità e principi generali**

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di controllare che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio.
2. Il danno derivante alla popolazione dall'uso degli apparecchi da intrattenimento del tipo slot machine è nozione di fatto che rientra nella comune esperienza.
3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano ai seguenti principi:
  - a) tutela dei minori;
  - b) tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di:
    - i. contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico;

- ii. contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
  - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette e indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
  - b) prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse e di cui al successivo art. 4.

### **Articolo 3** **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano:
- A. **Giochi leciti:** quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente.
  - B. **Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro:** gli apparecchi e i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS,
  - C. **AWP (slot e new slot):** gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, lettera "a", del TULPS.
  - D. **Video Lottery Terminal (VLT):** gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art.14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento ad un sistema d'elaborazione della rete stessa e richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art.88 del TULPS.
  - E. **Ticket redemption:** gli apparecchi e congegni di cui all'art.110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
  - F. **Punto di gioco (corner):** il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego

delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previste nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art.88 del TULPS.

**G. Centri scommesse:**

-Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n.169;

-Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n.29.

**H. Esercizi dove è possibile installare apparecchi da intrattenimento ex articolo 86 e 88 del TULPS:**

- a) esercizi di somministrazione (bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili);
- b) alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- c) sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente *sale giochi* ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'articolo 110 del TULPS;
- d) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati;
- e) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive titolari di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
- f) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, ed in generale punti vendita, previsti dall'articolo 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
- g) ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva;
- h) altri esercizi, ivi compresi quelli commerciali, previa autorizzazione ex articolo 86 o ex articolo 88 del TULPS; si precisa che per gli apparecchi di cui al comma 6b dell'art. 110 TULPS occorre anche l'autorizzazione della Questura.

**i. Tabella dei giochi proibiti:** quella di cui all'articolo 110, c. 1 e 2, del TULPS.

**j. Tariffa del biliardo:** quella di cui all'articolo 110, c. 1, del TULPS.

- k. **Area separata:** settore specificatamente dedicato alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18.
- l. **Gioco d'Azzardo Patologico (GAP):** la patologia che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia.
- m. **TULPS.** Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e integrazioni.
- n. **Sale gioco e sale scommesse:** sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art.3 del Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27/ luglio 2011.
- o. **Nuove Installazioni:** si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art.6, commi 2 ter, della L.R. n.5/2013 e s.m.i.
- a)il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b)la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c)l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

## CAPO II

### SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO

#### Articolo 4

##### **Sale giochi e spazi per il gioco: nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti**

1. Per l'apertura di nuove sale giochi, sale scommesse, di nuovi spazi per il gioco e per il trasferimento e/o l'ampliamento di quelli esistenti, così come per le nuove installazioni di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art.110, comma 6 del TULPS, si dovranno rispettare le seguenti regole, in riferimento a quanto previsto nell'articolo 6, dalla l.r. 4 luglio 2013, n. 5 e a quanto pubblicato in data 06/10/2017 dalla Regione Emilia Romagna:

**distanza minima di 500 metri da:**

**Istituti Scolastici di ogni ordine e grado** - L'asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico.

Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell'infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall'obbligo scolastico, l'Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.

**Luoghi di culto** - Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio.

Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto.

Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto..

**Impianti sportivi** - Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Sono da considerare anche le palestre scolastiche e le palestre comunali date in concessione ad associazioni per organizzare attività sportive.

Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).

**Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario** - Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).

**Strutture ricettive per categorie protette** - Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).

**Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori** - Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/ adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani.



Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile.

- a. nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale ed in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale deve essere vietato ai minori di anni 18;
  - b. per l'insediamento dell'attività deve essere garantito il rispetto degli standard urbanistici previsti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle normative di settore, in relazione anche alla destinazione d'uso dei locali;
  - c. non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS in aree (pubbliche o private) site all'esterno dei locali, sede dell'attività (ad esempio nei dehors);
  - d. dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, anche mediante eventuale insonorizzazione dei locali;
  - e. oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico – edilizi dei locali, la sorvegliabilità degli stessi ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
  - f. è consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 11 e 12 del TULPS;
1. Le regole di cui al comma 1, in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. n. 5/2013, non si applicano ai giochi ed apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7 del TULPS.
  2. **L'esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato:**
    - a) negli immobili di proprietà del Comune, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate dello stesso;
    - b) nei chioschi su suolo pubblico.
  3. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge, se non previa l'integrale rimozione delle stesse dagli immobili.
- il Comune provvederà a redigere e ad aggiornare di anno in anno l'elenco dei luoghi sensibili.

## **Articolo 5**

### **Orari dell'attività**

1. Per prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico e della ludopatia fra i minori ed i soggetti deboli, l'apertura al pubblico ed il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco ove sono installati apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS collocati nelle sale giochi autorizzate ex articolo 86 del TULPS e in altre tipologie di esercizi sempre autorizzati ex articolo 86 del TULPS (bar, ristoranti, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitori lotto) e/o autorizzati ex articolo 88 del TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco) dovranno essere regolamentati successivamente all'approvazione del presente regolamento da apposita ordinanza sindacale così come stabilito dall'articolo 9 del TULPS, per motivi di pubblico interesse, a tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

## **Articolo 6**

### **Prescrizioni d'esercizio**

1. In tutte le sale giochi e nei locali ove sono installati apparecchi da gioco, devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
  - la tabella con i titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
  - la tabella dei giochi proibiti;
  - la tabella con le indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  - almeno un cartello dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
  - almeno un cartello con indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio e dovrà avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.
2. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale, in un apposito "settore separato" dedicato alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nel quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18.
3. I titolari dell'attività disciplinata dal presente Regolamento hanno, altresì, l'obbligo di:
  - impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante verifica dell'età dell'avventore con richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;

- apporre all'ingresso dei locali o su ogni apparecchio da gioco, cartelli, il cui costo è a carico dell'esercente, che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso del gioco, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alle problematiche del gioco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore del contrasto alle dipendenze patologiche, secondo le indicazioni fornite dalla Questura;
  - partecipare ai corsi di formazione previsti dalla l.r. n. 5/2013;
  - apporre nei locali cartelli indicanti il divieto di fumo e curare l'osservanza di tale divieto.
- 4 L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L.R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.

Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

E' fatto obbligo al gestore dell'esercizio la comunicazione all'Amministrazione di eventuali sostituzioni di apparecchi, quando previste dalle norme, al fine di ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno

## **Articolo 7**

### **Incentivi alla rimozione/assenza degli apparecchi per il gioco lecito**

1. L'amministrazione, nell'eventuale concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi, anche se autorizzati alla pratica del gioco.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 (Marchio Regionale) della l.r. n. 14/2015 il Comune potrà prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, agevolazioni sui Tributi di propria competenza a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui ai comma 1 e 2 dell'art.7 della citata legge regionale.

## **Articolo 8**

### **Divieto di pubblicità e promozione**

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. È altresì vietata la pubblicità del gioco d'azzardo per il tramite

dell'apposizione di cartelli informativi contenenti richiami testuali o figurativi al gioco di qualsiasi forma e natura che siano visibili dall'esterno dei locali.

2. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento.

### **Articolo 9**

#### **Promozione e prevenzione**

1. Il Comune, riconoscendo gli altissimi costi per la collettività dovuti al Gioco d'Azzardo Patologico, incentiva e sostiene, l'organizzazione di incontri con esperti ed associazioni che possano rendere edotta la popolazione, anche con incontri con specifiche categorie (genitori, anziani, minori, ecc.) sui rischi ed i danni del gioco d'azzardo.
2. Il Comune si impegna a farsi promotore di incontri nelle scuole dove promuovere uno stile di vita sano, combattendo tutti i tipi di dipendenza.

### **CAPO III**

#### **SANZIONI, NORME DI RIFERIMENTO, NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 10**

#### **Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni penali e le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931 -18/6/1931-, nonché le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 5 del 04/07/2013, le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa sino a € 500,00. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L.24/11/1981 n.689.
2. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma in denaro da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
3. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'articolo 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
4. Inoltre, ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TULPS, nel caso in cui siano accertati illeciti di cui all'articolo 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

## **Articolo 11**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la delibera di approvazione
2. A decorrere da tale data è abrogato ogni altro atto di questo Comune che sia con esso incompatibile.
3. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni sono esercitate dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine.
4. Sono demandate alla Giunta Comunale, anche sulla base delle risultanze delle verifiche amministrative svolte annualmente dagli uffici ed in ragione della notevole evoluzione della materia, tutte le modifiche ed integrazioni di natura esclusivamente gestionale - operativo e procedurale al presente Regolamento, nel rispetto degli indirizzi espressi.

## **Articolo 12**

### **Rinvio ad altre norme**

Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali nonché da ogni altro regolamento sovra ordinato. I riferimenti normativi e le disposizioni di legge di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.